

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO "OGGETTI RINVENUTI"

(Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.62 del 27 marzo 2001)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

1. Ai sensi di quanto disposto dal vigente Regolamento di Economato, l'Economo gestisce l'attività concernente le cose ritrovate nel territorio comunale e la cui competenza viene assegnata al sindaco dagli artt.927 e ss. del Cod. Civile.
2. In particolare, nell'ambito della Sezione Economato opera l'*Ufficio Oggetti Rinvenuti*, di seguito denominato *Ufficio*, con il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi in qualunque circostanza nel territorio del Comune di Rovigo.
3. Ogni oggetto ritrovato e depositato presso l'*Ufficio* dovrà essere accompagnato da un verbale di consegna, da redigere sull'apposito registro numerato, con la descrizione e le circostanze del ritrovamento.
4. Verranno annotati tutti gli oggetti, eccetto chiavi, scarpe, libri o simili, nonché oggetti minuti privi di valore come penne, pettini, agendine ecc. secondo il prudente apprezzamento dell'Economo ed in relazione alle esigenze dell'*Ufficio*.
5. Sul menzionato registro verranno trascritte tutte le successive operazioni relative all'oggetto ritrovato.

Art.2

1. Il denaro e gli oggetti di valore o presunti tali, come anelli, orologi, collane, braccialetti, saranno custoditi in apposita cassaforte ed affidati temporaneamente all'*Ufficio*.
2. Le somme di denaro andranno versate alla Tesoreria Comunale, con l'emissione della relativa reversale per l'incasso da parte dell'Ufficio Ragioneria.
3. E' di esclusiva competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza l'accettazione di armi, munizioni ed esplosivi eventualmente rinvenuti nel territorio del Comune di Rovigo.
4. Qualora all'*Ufficio* vengano consegnate sostanze pericolose, nocive o ritenute tali, andrà trasmessa tempestiva comunicazione all'Autorità di P.S., oppure, ove sia opportuno, si procederà alla distruzione immediata dell'oggetto.
5. Qualora l'oggetto ritrovato sia deperibile, l'*Ufficio* provvederà, dopo 48 ore di giacenza, alla sua distruzione, redigendo apposito verbale. Analoga procedura verrà seguita nel caso ricorrano altre circostanze tali da richiedere l'eliminazione delle cose ritrovate, come per motivi di igiene.
6. L'*Ufficio* dovrà sempre verificare il contenuto dell'oggetto depositato, procedendo, ove occorra, anche all'apertura di oggetti chiusi a chiave come borse e valigie. Di tale operazione, obbligatoria, per evitare il deposito presso l'*Ufficio* di sostanze pericolose o nocive, si redigerà apposito verbale.
7. Tutti i verbali delle operazioni concernenti i beni consegnati all'*Ufficio* andranno allegati al registro di cui al precedente art.1

Art.3

1. L'*Ufficio* non risponde di eventuali irregolarità o danni che si possono verificare prima della consegna dei beni all'*Ufficio* ovvero quando la riconsegna degli oggetti è effettuata da altri Organi o Enti.

Art.4

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle cose in stato di abbandono ed ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che ne consenta di individuare il proprietario.
2. Vengono assimilate alle cose mobili le biciclette, i ciclomotori non immatricolati e simili.
3. Al momento del deposito di un ciclomotore da parte di cittadini e/o Enti, l'*Ufficio* comunicherà il numero di telaio del veicolo alla P.M., perché accerti l'eventuale furto del medesimo per mezzo del terminale della Questura. Qualora il ciclomotore risulti rubato, verrà consegnato alla P.M. del Comune per gli adempimenti previsti dalla legge. Nel caso, invece, la ricerca al terminale dia esito negativo, il ciclomotore sarà depositato presso il magazzino dell'Economato come oggetto reperito e seguirà la prassi prevista dagli artt.927 e ss. Cod. Civ.

4. Se, durante il periodo di giacenza del ciclomotore, si presenterà il proprietario per il ritiro, l'*Ufficio* dovrà accertarsi, oltre che della identità dello stesso, anche dei dati propri del veicolo, chiedendo il certificato di conformità del ciclomotore ed altri documenti comprovanti la proprietà del medesimo.
5. All'atto del ritiro del ciclomotore da parte del ritrovatore, l'*Ufficio* rilascerà allo stesso una copia del verbale di consegna redatto sul registro di cui al precedente art.1 con l'annotazione dell'avvenuta pubblicazione del ritrovamento e del decorso del termine previsto dal Codice Civile. Con detto documento il ritrovatore potrà chiedere alle competenti Autorità una copia del certificato di conformità del ciclomotore.
6. Per le biciclette depositate all'*Ufficio*, ove possibile, verrà seguita la prassi seguita per l'accertamento sul furto come per i ciclomotori. Il proprietario che si presenti per il ritiro della bicicletta durante il periodo di giacenza previsto dall'art.929 cod. civ., dovrà fornire all'*Ufficio* oltre ad una descrizione del bene, la più dettagliata possibile, anche la denuncia di smarrimento del veicolo fatta alle autorità di P.S.. Il cittadino non potrà prendere visione delle biciclette in giacenza.

COSE TROVATE E CONSEGNATE DAI VIGILI URBANI O ALTRE AUTORITA'

Art.5

1. Quando la consegna delle cose trovate ha luogo tramite i Vigili Urbani, le autorità di Pubblica Sicurezza, l'Azienda di Trasporti S.I.T.A., Società Private od altri Enti, i relativi rapporti di servizio contenenti la descrizione degli oggetti e le circostanze del ritrovamento saranno, a cura dell'*Ufficio*, allegati al verbale di cui all'art.1, previa verifica degli oggetti trasmessi e rilascio agli organi depositanti di copia del verbale preindicatedo.

PUBBLICITÀ DEL RI TROVAMENTO

Art.6

1. Le forme di pubblicità del ritrovamento sono regolate dalle disposizioni dell'art.928 Cod. Civ. con pubblicazioni effettuate quindicinalmente con manifesti affissi all'Albo Pretorio del Comune.
2. L'Economista, se richiesto dalle redazioni dei giornali con cronaca cittadina, può consentire la divulgazione a mezzo stampa dei beni consegnati all'*Ufficio*.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Art.7

1. Qualora trattasi di documenti relativi a persone residenti nel Comune di Rovigo, l'*Ufficio* invierà comunicazione agli interessati, ma non sarà tenuto a predisporre ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti all'indirizzo; fanno eccezione i passaporti perché privi dell'indirizzo dell'intestatario.
2. Per i residenti in altri Comuni verrà effettuata la spedizione dei documenti al Sindaco del Comune di appartenenza.
3. Qualora trattasi di documenti all'interno di portafogli, libretti o simili, si provvederà alla spedizione anche di questi ultimi, purchè siano di dimensioni ridotte.
4. Per quanto concerne i documenti contenuti in borse, verranno spediti solo i primi portando a conoscenza dell'interessato di quanto è rimasto in deposito presso l'*Ufficio* che potrà essere ritirato dallo stesso o da altra persona munita di delega scritta.
5. Qualora i documenti vengano ritrovati da Agenti della P.M., questi dovranno provvedere a restituirli direttamente agli interessati o agli Enti emittenti.
6. I documenti appartenenti a stranieri saranno inviati ai relativi Consolati o Ambasciate.
7. Quando il documento rinvenuto sia un blocco di assegni di C/C, una tessera Bancomat, un libretto di risparmio e simili, l'*Ufficio* provvederà ad inviarli alla banca emittente, perché provveda alla riconsegna agli interessati. Stessa prassi verrà seguita per i tesserini di identificazione e simili rilasciati da Ditte o Pubbliche amministrazioni ai propri dipendenti, inviando gli stessi all'Ente che li ha emessi.
8. Gli oggetti usati e privi di valore commerciale, dopo un periodo massimo di giacenza di 90 giorni, saranno distrutti redigendo apposito verbale.

RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI AL PROPRIETARIO

Art.8

1. L'*Ufficio* deve accertarsi che la persona che si presenta a ritirare l'oggetto ritrovato sia il legittimo proprietario o un suo legale rappresentante o persona delegata per iscritto al ritiro.

2. In caso di decesso dell'avente causa, dovrà essere fatta una netta distinzione tra gli oggetti di effettiva proprietà del defunto, riconsegnabili agli eredi purchè muniti di regolare attestazione in tal senso, e quelli previsti dall'art.929 del Cod. Civ. i quali potranno essere riconsegnati agli eredi solamente se il decesso del ritrovatore è avvenuto dopo la scadenza del termine annuale di giacenza.
3. Chi si dichiara titolare dell'oggetto ha l'onere di fornire all'*Ufficio* la descrizione particolareggiata del medesimo ed esibire, a richiesta, la denuncia di smarrimento o di furto fatta alle competenti Autorità di P.S.
4. Il pubblico non può accedere ai locali adibiti a *Ufficio* ed al Magazzino né prendere visione di chiavi, foto, agende od altro senza l'autorizzazione degli addetti all'*Ufficio*.
5. L'*Ufficio* non è tenuto a fornire alcun chiarimento sugli oggetti depositati.
6. L'*Ufficio* annoterà sul verbale di consegna le generalità, il recapito e gli estremi del documento di identificazione della persona cui è stato consegnato l'oggetto. Inoltre informerà l'interessato dell'opportunità di dare notizia del ritrovamento alle Autorità competenti presso le quali era stata presentata la denuncia di furto o smarrimento del bene.
7. Chi ritira l'oggetto dovrà firmare, per ricevuta, sul verbale del registro di cui all'art.1.
8. Qualora la custodia del bene abbia comportato una spesa per il Comune, sia il proprietario, sia il ritrovatore, prima del ritiro del bene in questione, dovranno versare, a titolo di rimborso, il relativo importo presso la Tesoreria Comunale

PREMIO SPETTANTE AL RI TROVATORE

Art.9

1. Della consegna del bene al proprietario, l'*Ufficio* ne darà comunicazione al ritrovatore.
2. A norma dell'art.930 Cod. Civ., spetta al ritrovatore, qualora questi ne faccia richiesta, un premio pari ad un decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata; se tale somma o prezzo eccede le £.10.000, il prezzo per il sovrappiù è solo di un ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice.
3. La richiesta in questione andrà formulata per iscritto all'*Ufficio*, il quale si limiterà a renderla nota al proprietario del bene rinvenuto. L'*Ufficio* rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire ai sensi dell'art.930 Codice Civile tra il proprietario ed il ritrovatore.
4. Il proprietario potrà lasciare al ritrovatore il premio previsto, depositandolo presso l'*Ufficio*, oppure provvedere, sotto la propria responsabilità, a pagare al ritrovatore la cifra prevista per legge, rilasciando di ciò una dichiarazione firmata all'*Ufficio*.
5. Non spetterà alcun premio ai Vigili Urbani, agli agenti di P.S., ai dipendenti di Enti Pubblici, dell'Azienda di Trasporti S.I.T.A., per i ritrovamenti effettuati durante l'espletamento del loro servizio, ai custodi ed inservienti di pubblici uffici, Musei ed altro per gli oggetti ivi smarriti, nonché ai conducenti di veicoli pubblici per quanto ritrovato all'interno dei medesimi.
6. Per quanto concerne il reperimento di titoli di credito, si applica la percentuale prevista dall'art.930 Cod Civ. ove trattasi di titoli al portatore e per quelli nominativi, ma circolanti come titoli al portatore.
7. Per i titoli nominativi, se al momento del loro ritrovamento non è stato denunciato lo smarrimento, l'importo del premio verrà fissato dal giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ove le parti non dovessero raggiungere un accordo sulla sua quantificazione. Qualora il proprietario abbia denunciato lo smarrimento, e di ciò dovrà esibirne prova all'*Ufficio*, potrà concedere al ritrovatore, come ricompensa, le eventuali spese che avrebbe dovuto sostenere per effettuare l'ammortamento del titolo ed ottenere così un duplicato o l'incasso del titolo stesso.

STIMA DEGLI OGGETTI DI VALORE

Art.10

1. Il valore degli oggetti preziosi viene stimato da un perito scelto dall'Economo.
2. Il proprietario o il ritrovatore di un oggetto di valore possono chiedere all'*Ufficio Oggetti Rinvenuti*, di formulare, attraverso un perito di fiducia dell'Amministrazione Comunale, la stima sugli oggetti trovati e depositati presso il competente *Ufficio* con spese a carico del proprietario e/o del ritrovatore.
3. Qualora nel lasso di tempo intercorrente per la stima, vengano a scadere i termini per il ritiro dell'oggetto, questi vengono automaticamente prorogati.
4. Delle operazioni indicate nei precedenti commi, va fatta annotazione sul registro di cui all'art.1.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLE COSE DA PARTE DEL RITROVATORE

Art.11

1. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, senza che alcuno si sia presentato a richiedere la restituzione dell'oggetto, quest'ultimo, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, sarà messo a disposizione del ritrovatore, il quale lo potrà ritirare entro **trenta giorni** dalla data predetta.
2. La consegna dell'oggetto al ritrovatore è subordinata all'accertamento della sua identità personale.
3. Il personale indicato al comma 5 dell'art.9 non può acquistare la proprietà dei beni rinvenuti durante l'espletamento del servizio.

ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DA PARTE DEL COMUNE

Art.12

1. Decorsi i termini di cui all'art.11 senza che il proprietario o il ritrovatore si siano presentati a reclamare l'oggetto, questo diverrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Altrettanto dicasi per i beni che, rinvenuti dal personale di cui al comma 5 dell'art.9, non siano stati rivendicati dai proprietari entro un anno dalla data di pubblicazione nell'Albo Pretorio.
2. Gli oggetti di magazzino, divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale, come borse, valige, buste con indumenti, vestiario, effetti personali e/o altri oggetti privi di valore commerciale, saranno consegnati ad Associazioni di beneficenza ovvero saranno distrutti su autorizzazione del Dirigente dell'Area Attività Economico Finanziarie.
3. Gli altri beni saranno catalogati e posti in vendita a cura dell'Ufficio Economato; mentre le somme di denaro, compresi gli eventuali premi non ritirati dai ritrovatori, verranno versate presso la Tesoreria Comunale dopo che l'Economato avrà predisposto un provvedimento per l'introito da parte del Comune di dette somme e l'Ufficio Ragioneria, opportunamente informato, avrà emesso la relativa reversale per l'incasso.